



COMUNE DI VERANO BRIANZA (MB)

REGOLAMENTO COMUNALE

per le

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

(d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430)

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Àmbito di applicazione e controllo

Art. 4 – La comunicazione

Art. 5 – Gli adempimenti dei promotori

Art. 6 – L’incaricato del Sindaco

Art. 7 – Gli adempimenti dell’incaricato del Sindaco

Art. 8 – Le cauzioni per le tombole

Art. 9 – Le sanzioni

Art.10 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. In applicazione del Titolo II del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, recante il “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento disciplina le manifestazioni di sorte locale che si svolgono nel territorio del Comune di Verano Brianza.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per **lotteria**, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, se l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi –comunque sia frazionato il prezzo degli stessi – non supera la somma di € 51.654,69 e se i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
- b) per **tombola**, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’ estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite quali: ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola. Non è limitato il numero di cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di € 12.911,42.
- c) per **pesche o banchi di beneficenza** s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione di biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69.
- d) per **riffa**, una lotteria privata i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del gioco del lotto. Le riffe sono vietate dall’art.13, comma 1, del DPR.26 ottobre 2001, n.430. Sono pure vietate le manifestazioni di sorte mediante ruote della fortuna o meccanismi similari.
- e) per **manifestazione di sorte locale**, qualsiasi manifestazione che, mediante l’acquisto di biglietti, cartelle o altro supporto mediante un numero, un colore, una parola o qualsivoglia simbolo ovvero mediante un qualsiasi congegno, macchina o altro, le cui caratteristiche permettano di affidare unicamente all’alea la designazione dei vincitori, consenta l’attribuzione di premi offerti in palio esclusivamente sulla base della sorte, sia che l’ estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda comunque dalla sorte.
- f) per **enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi**, quelli disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile costituiti con atto pubblico che deve farsi per iscritto, come

disposto dall'art. 1350 del codice civile, e secondo le modalità indicate dall'art. 2699 del codice civile;

- g) per **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)** quelle associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei settori individuati dall'art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- h) per **partiti o movimenti politici**, quelli di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2;
- i) per **ambito familiare e privato**, tutti gli spazi ove vige l'inviolabilità del domicilio, garantita dall'art. 14 della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale;
- j) per **tombola con fine ludico**, la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e svago ove gli organizzatori e i partecipanti, nel partecipare al gioco, non hanno lo scopo di trarre vantaggio economico, consistente in denaro o altra utilità economicamente valutabile.

Il fine ludico sussiste in considerazione dei seguenti elementi valutativi:

- i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, il valore di € 300,00 per partita;
- il costo di ogni singola cartella non deve superare il valore di € 5,00;
- la durata di ogni partita non deve superare 1 ora;
- la ripetizione delle partite nella stessa giornata non deve superare il numero di 2.

Art. 3 – Ambito di applicazione e di controllo

1. Il presente regolamento si applica per il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locale che vengono effettuate in tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico quali:
 - a) fiere, sagre, feste e manifestazioni con riunione straordinaria di persone;
 - b) esercizi commerciali, pubblici e artigianali;
 - c) manifestazioni organizzate da partiti o movimenti politici.
2. Le manifestazioni consentite a livello locale sono esclusivamente le seguenti:
 - a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
 - b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997,n.2, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle suddette manifestazioni locali, si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla precedente lettera a).
 - c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

- 3 Il controllo delle tombole che si svolgono in ambito familiare e privato deve avvenire nel rispetto della tutela di libertà di domicilio e quindi gli organi di vigilanza potranno accedere, in qualunque ora, nei locali del circolo ove si svolge un'attività soggetta ad atto di assenso dell'amministrazione (ad esempio una tombola che si svolge nella sala di somministrazione di alimenti e bevande). Per i locali invece ove si svolgono attività non soggette ad alcuna autorizzazione, qualora vi sia il sospetto che vi si svolgano attività vietate o per le quali la legge comunque prescrive il rilascio di atti di assenso, dovrà essere informata l'autorità giudiziaria ed ottenere dalla stessa l'autorizzazione ad accedervi. Tale procedura non è dovuta in caso di flagranza di reato.

Art. 4 – La comunicazione

1. I rappresentanti degli enti organizzatori individuati dall'art. 13, comma 1 lettera a) e dei partiti o movimenti politici per le manifestazioni di sorte locali svolte fuori dall'ambito della manifestazione stessa devono inviare una comunicazione, in forma scritta, al Prefetto di Monza e Brianza e al Sindaco di Verano Brianza, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente. La comunicazione deve allegare:
 - a) **per le lotterie:** il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui sono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori,
 - b) **per le tombole:** il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione, di cui al successivo art.8, in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto, o in mancanza, al valore normale degli stessi;
 - c) **per le pesche e i banchi di beneficenza:** l'indicazione del numero dei biglietti che si intendono emettere e il relativo prezzo.
2. La comunicazione deve pervenire al Sindaco e al Prefetto almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa. Prima di questa comunicazione, l'organizzatore deve inviare un'autonoma comunicazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tramite gli Ispettorati Compartimentali competenti per territorio, per richiederne il nulla-osta, previsto dall'art.39, comma 13 quinquies, della legge 24 novembre 2003, n. 326. Decorso 30 giorni dalla comunicazione, se non intervengono dinieghi o prescrizioni, il nulla-osta si intende concesso. In caso di diniego, la violazione dello stesso è punita con l'arresto fino ad un anno, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria.
3. La comunicazione irregolare, incompleta, priva di allegati previsti dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 430/2001, ovvero presentata senza rispettare i termini di cui al comma precedente sarà respinta con comunicazione scritta e motivata.
4. Ogni eventuale variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione deve essere comunicata al Prefetto di Monza e Brianza e al Sindaco di Verano Brianza in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.

Art. 5 – Gli adempimenti dei promotori

1. Fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 i promotori delle manifestazioni di sorte locale al momento della presentazione della

prescritta comunicazione devono richiedere al comune la pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico comunale dell'avviso pubblico per portare a conoscenza del pubblico, presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, le modalità della stessa. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto e al Comune, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento, nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. L'avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico comunale fino al giorno prefissato per l'estrazione.

2. Il rappresentante dell'ente organizzatore non può dare inizio alle operazioni di estrazione prima dell'arrivo sul luogo della manifestazione dell'incaricato del Sindaco, di cui al successivo art. 6.
3. Al fine di poter verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, queste dovranno essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione della lotteria o della tombola.
4. L'ente organizzatore deve corrispondere al Comune, presso il quale si svolge la manifestazione di sorte locale, le spese per il servizio svolto dall'incaricato del Sindaco, come indicato nell'art. 6 del presente regolamento. Tale disposizione non si applica se l'Ente promotore è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), come meglio definita al precedente art.2, comma 1, lettera g).
5. Per il disposto dell'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 l'ente organizzatore della manifestazione di sorte è obbligato, quale sostituto d'imposta, con facoltà di rivalsa, al versamento della ritenuta alla fonte sul valore dei premi, stabilito nella misura del 10%. Tale versamento deve essere effettuato entro i termini previsti dall'art. 18 del d.lgs. n. 241/97, vale a dire entro il giorno 16 del mese di scadenza; se il termine scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
6. È fatto obbligo al rappresentante dell'ente organizzatore di inserire nel processo verbale le dichiarazioni che l'incaricato del Sindaco richieda di inserire.

Art. 6 – L'incaricato del Sindaco

1. Il servizio di controllo delle operazioni di estrazione delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza viene svolto da dipendenti comunali, in qualità di persone "incaricate dal Sindaco".
2. I dipendenti da adibire alle mansioni di cui al comma 1 sono reperiti fra il personale di servizio presso il Comune di Verano Brianza.
3. L'incarico, che esorbita dalle mansioni contrattuali dei dipendenti, viene attribuito con apposito decreto del Sindaco.
4. Il costo dell'attività svolta dall'incaricato è a carico dei promotori e organizzatori delle manifestazioni che dovranno versare, presso la Tesoreria comunale, entro i 10 giorni precedenti l'effettuazione della manifestazione, una somma che viene determinata in € 50,00 per ogni uscita.

5. L'incaricato deve svolgere l'attività di controllo delle estrazioni delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza fuori dal normale orario di servizio: questa attività non dovrà pregiudicare o comunque interferire con le funzioni proprie del dipendente.
6. L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'ufficio con divieto di utilizzare locali, strumenti e personale della struttura organizzativa di appartenenza.

Art. 7 – Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco

1. L'incaricato del Sindaco deve recarsi sul luogo della manifestazione (lotterie e tombole) prima dell'orario di inizio delle operazioni di estrazione.
2. Per le lotterie e le tombole deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore:
 - a) prima dell'inizio dell'estrazione, ritiri tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute;
 - b) verifichi che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, che dovranno quindi essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione;
 - c) dia atto al pubblico che i biglietti o le cartelle rimaste invendute sono nulle agli effetti del gioco;
 - d) informi il pubblico, se l'ente esercita la rivalsa, che i vincitori sono tenuti al versamento del 10% del valore dei premi ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 600/1973 vale a dire entro il giorno 16 del mese di scadenza; se il termine scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.d) proceda alla redazione del processo verbale.
3. Per le pesche di beneficenza deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore alla chiusura delle operazioni:
 - a) controlli il numero dei biglietti venduti,
 - b) proceda alla redazione del processo verbale.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, l'incaricato del Sindaco deve ritirare copia del processo verbale redatto dal rappresentante dell'ente organizzatore.
5. Nell'ipotesi in cui l'incaricato accerti che le operazioni, di cui ai commi precedenti, non si svolgano secondo le modalità stabilite dal d.P.R. n. 430/2001 ordinerà la momentanea sospensione delle operazioni di estrazione fino al ripristino delle regolarità delle stesse. Di tale sospensione momentanea chiederà che ne venga fatta espressa menzione nel processo verbale.

Art. 8 – La cauzione per le tombole

1. Per le tombole, previste dall'art. 14, comma 2, lettera b), del d.P.R. n. 430/2001, il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve effettuare il versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo di acquisto risultante dalle relative fatture o dalle dichiarazioni dei donatori.
2. In assenza di fatture di acquisto il rappresentante legale dell'ente organizzatore nella prescritta comunicazione dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, che la

cauzione è stata determinata in misura pari al valore complessivo corrente sul mercato dei premi promessi.

3. La cauzione è presentata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione corrisposta:
 - a) mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale;
 - b) ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma della fidejussione presso un notaio.
4. L'ente organizzatore, entro trenta giorni dall'estrazione presenta all'incaricato del Sindaco, che ha presenziato alle operazioni di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Tale documentazione consiste in una scheda dell'ordine di estrazione e consegna dei premi, firmate a lato da ciascun vincitore, come attestazione di ricevuta al momento del ritiro del premio.
5. L'incaricato del Sindaco verifica la regolarità della documentazione prodotta e che tutti i premi, indicati nel regolamento allegato alla comunicazione, siano stati consegnati ai vincitori e procede allo svincolo della cauzione.
6. Nell'ipotesi in cui l'incaricato del Sindaco accerti che alcuni dei premi promessi non siano stati consegnati dispone l'incameramento della cauzione per importo pari ai premi non consegnati.

Art. 9 – Le sanzioni

1. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 ,art.13 bis, da ultimo modificato dall'art. 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1977, n. 449.
2. Alle procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni 1 e 2 del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.
3. 2001 le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 10.329 (pagamento in misura ridotta €2.064).
4. Le violazioni riguardano in particolare:
 - a)- omessa comunicazione di manifestazione di sorte locale o effettuazione della stessa senza far decorrere 30 giorni dalla prescritta comunicazione;
 - b)- effettuazione della manifestazione di sorte locale da parte del partito o movimento politico al di fuori della manifestazione politica cui la stessa si riferisce;
 - c)- effettuazione di tombola in ambito privato con fini di lucro o comunque diversi da quelli ludici;
 - d)- manifestazione di sorte locale con comunicazione irregolare o priva della documentazione prescritta,
 - e)- omissione di avviso pubblico;
 - f)- operazioni irregolari di estrazione di lotteria/tombola pubblica;
 - g)- operazioni irregolari di chiusura di pesca o banchi di beneficenza;
 - h)- omessa presentazione della documentazione attestante la consegna dei premi per tombola;
 - i)- mancato versamento nei termini della cauzione prevista dall'art.8;

- l)- mancato versamento nei termini del costo delle prestazioni dell'incaricato del Sindaco, di cui all'articolo 6, comma 4;
- m)- omessa richiesta di nulla-osta preventivo all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nei casi previsti dall'art.3, comma 2, lettera a).

5. Al fine di applicare la disposizione dell'art. 113-*bis*, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che testualmente recita: "La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore" si deve intendere:

- a) per operazione circoscritta a poche persone la manifestazione rivolta ad un pubblico non superiore alle 100 persone;
- b) per premio di scarso valore il premio che non superi il valore di € 100,00; detto premio deve consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe o gettoni

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto comunale.
2. dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.

